COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 34 del 30-07-2015)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360, comma sostituito dall'art.1, comma 142, lettera a), della L.26.12.2006, n.296, disciplina la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Isola del Giglio, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Isola del Giglio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Determinazione dell'aliquota ed esenzioni

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lsg.n.446/1997 e successive modificazioni, il Comune di Isola del Giglio, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non possa eccedere quanto previsto dalle norme statali vigenti tempo per tempo.

2. Le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360 e all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011, con decorrenza dall' 1° gennaio 2014, sono stabilite con apposita delibera di Consiglio, da adottarsi entro i termini imposti dalla legge. In caso di mancata delibera, si considerano confermate le aliquote dell'esercizio precedente, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27/12/2006.

Art. 5 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 6 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazione ed integrazionei, nonché a tutte le ulteriori normative vigenti applicabili alla fattispecie;

Art. 7 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 come

sostituito dall'art.15, c.1, della legge 11.02.2005, n.15 e' tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014 e unitamente alla delibera di approvazione verrà comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.